



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Catania, 1<sup>a</sup> Sezione penale, composta da:

Dr.ssa Rosa Anna Castagnola	Presidente est
Dr. Michele Consiglio	Consigliere
Dr. Marcello Gennaro	Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento nei confronti di: [redacted];  
n.Catania [redacted], ivi residente in [redacted]  
p.8; Libero, assente;

Difeso di fiducia dall'avv. Davide Tutino del Foro di Catania.  
Appellante avverso la sentenza N. 170/18 emessa dal Gup del Tribunale di Catania in data 19.02.2018, con la quale l'imputato, concesse le circostanze generiche e applicata la diminuzione del rito, veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa.

**quale colpevole**

del reato p. e p. dall'art. 368 c.p. perché, con denuncia formalmente sporta in data [redacted] presso l'Ufficio denunce dell'U.P.G.S.P. della Questura di Catania e diretta alla competente autorità Giudiziaria, pur consapevole della innocenza del [redacted], incolpava falsamente il predetto giovane del reato di furto aggravato in concorso della propria autovettura [redacted], lasciata in sosta sulla pubblica via.

In Catania, il 28 agosto 2015 (data della denuncia).

**Motivazione contestuale**

Ritenuto che avverso la suindicata sentenza, l'imputato ha proposto appello chiedendo una pronuncia assolutoria ed, in subordine, la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario; che il reato risulta commesso in data 28.08.2015; che nelle more del giudizio di appello è decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei (anni sei ai quali aggiungere anni uno e mesi sei a seguito dell'interruzione del termine prescrizione), trattandosi nella specie di reato punibile con la pena della reclusione non superiore a sei anni; che non sussistono elementi di prova che rendono evidente l'innocenza dell'imputato sicché debba applicarsi la formula di proscioglimento nel merito come prevalente sulla formula estintiva, né sospensioni della prescrizione cronologicamente idonee a tenere nei termini il reato per cui si procede; che, pertanto, va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato ascrittogli estinto per maturata prescrizione,

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 157 c.p. e 129, 469 e 598 c.p.p. in riforma della sentenza indicata in premessa, dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] perché il reato allo stesso ascritto è estinto per intervenuta prescrizione.

Catania, 13 marzo 2023

Il Presidente estensore

Sentenza N. 1260/2023

N. 16444/2016 Reg. N.R.

N. 1586/2018 Reg. Gen.

UDIENZA del 13.03.2023

Depositata il 13.03.2023

ARDETO JPP  
DOT. SSA STEFANIA SICILIANO  
Estratto notific. *Arde b*

Irrevocabile il

N. Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Generale

Proc. Rep. presso

Trib. di

Addi

Redatta scheda il

e fatta comunicazione elettorale al Comune di

Art.

Campione Penale

ARDETO JPP  
DOT. SSA STEFANIA SICILIANO  
*Arde b*